

COMUNE DI UBOLDO

PROVINCIA DI VARESE

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 della Legge 06 agosto 2013, n. 97;

Visto l'art. 13 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

RENDE NOTO

- **la domanda** di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, **deve essere presentata**, per l'anno 2021, a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio 2022**;
- sono equiparati ai figli adottivi i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **hanno diritto all'assegno i cittadini italiani, comunitari residenti o in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**;
- **l'assegno è corrisposto per tredici mensilità** nella misura, **se spettante per intero, di € 145,14 mensili**, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- **la domanda e la dichiarazione unica**, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, **dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio**;
- **il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente**, per le domande relative all'anno 2021, **è stato determinato**, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, **in € 8.788,99**;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Uboldo, lì 01 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RIZZO MARIA